COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

N. 10	Del 18/04/2017

OGGETTO: Ricognizione degli immobili di proprietà comunale finalizzata alla verifica quantità e qualità delle aree da destinarsi a residenza nonché alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962 – 865/1971 – 457/1978, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e alla redazione del Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari da allegarsi al bilancio di previsione - Anno 2017. Approvazione.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **18** del mese di **aprile alle** ore **17.30** in Terralba, nella Casa Comunale.

Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta straordinaria urgente con l'intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)	Presente	Assente
Piras Pietro Paolo	X	
Presidente (Sindaco)	**Presente**	**Assente**
Piras Pietro Paolo	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Atzori Giampaolo		X	Oliva Giuliano	X	
Cauli Alessandro	X		Pili Ilario	X	
Dessì Giacomo	X		Putzolu Federico		X
Grussu Andrea	X		Sanna Gloria		X
Manca M.Cristina	X		Siddi Stefano	X	
Manca Valeriano		X	Soru Roberto		X
Marongiu Roberto	X		Taris Bernardino		X
Murtas Alessandro	X		Tuveri Andrea		X

	Presenti	Assenti
Totale	**10**	**7**

Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà.

Il Sindaco invita l'assessore Marongiu ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

Illustra l'assessore Marongiu dettagliatamente la proposta in esame dando atto che il procedimento ha avuto inizio da una deliberazione della giunta comunale che ha condiviso la relazione dell'ufficio tecnico competente da sottoporre successivamente all'esame del consiglio. Chiarisce che, rispetto alla precedente relazione di individuazione degli immobili, le variazioni sono limitate a due aree di circa 220 mq trasferite in proprietà dal comune agli ex concessionari ed inoltre il lotto trasferito all USL per la realizzazione della Casa della salute i cui lavori inizieranno a breve. Pertanto gli altri lotti rimangono nella disponibilità dell'ente precisando che le aree Pep potrebbe determinare un'entrata a favore del comune.

Votazione unanime a votazione palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ove è stabilito che i Comuni provvedano annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie.

Visto l'art. 172, comma 1 lettera b), del D.lgs. 267/2000 ove è stabilito che al bilancio è allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alle finalità di cui al sopra richiamato art. 14 del D.L. 55/83.

Dato atto che lo stesso art. 172, comma 1 lettera b), prevede che, con la stessa deliberazione, i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

Considerato che il Comune di Terralba, allo stato attuale, non possiede fabbricati riconducibili alle tipologie di cui al citato art. 14 del D.L. 55/83 mentre possiede diverse aree destinate alla residenza e alle attività produttive che, ai sensi delle succitate leggi, possono essere cedute in proprietà o diritto di superficie.

Richiamato l'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali, procedano al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, individuando, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e che possano essere suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo apposito elenco che costituisce il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" da allegare al bilancio di previsione.

Rilevato che dal "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" sono esclusi i beni demaniali (strade, cimiteri, etc.) e parte dei beni iscritti al patrimonio indisponibile dell'Ente che, per loro natura, sono destinati all'esercizio di funzioni istituzionali (sede municipale, scuole di ogni ordine e grado, etc.).

Dato atto che l'inclusione di un immobile nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" ha i seguenti rilevanti effetti concreti:

- fatto salvo il rispetto delle norme di tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, l'inserimento dei beni nell'elenco ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e alienabile;
- si ha la possibilità di valorizzare gli immobili variandone la destinazione urbanistica;
- l'inclusione di un bene immobile nell'elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 del c.c., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto;
- l'immobile può essere conferito dall'Ente in un fondo comune di investimento immobiliare (o l'Ente stesso può promuovere la costituzione di un fondo).

Vista la relazione di individuazione degli immobili e determinazione dei valori, predisposta dal 2° Servizio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio per le finalità di cui sopra, con la quale si è provveduto:

- alla verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi a residenza nonché alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962 – 865/1971 – 457/1978, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, redatta ai sensi dell'art. 172, comma 1 lettera b), del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- all'individuazione degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione disponendone apposito elenco che costituisce il "Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari" redatto ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008 n. 112.

Dato atto che l'individuazione è stata effettuata, dopo idonea ricognizione degli immobili da valorizzare e/o dismettere, al fine di addivenire ad un riordino del patrimonio immobiliare e una migliore economicità gestionale degli immobili di proprietà non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, con effetti positivi per il bilancio.

Preso atto che la Giunta Comunale attraverso la deliberazione n. 135 del 09.09.2016, ha condiviso le risultanze della succitata relazione predisposta dal 2° Servizio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio ed ha stabilito di proporne l'approvazione al Consiglio Comunale.

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno che il Consiglio Comunale proceda all'approvazione della ricognizione degli immobili effettuata dal 2° Servizio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio, riportata nella sopra richiamata relazione di individuazione degli immobili e determinazione dei valori come aggiornata alla data del 31.12.2016.

Acquisito il parere del responsabile del servizio tecnico g. Romano Pitzus

Tutto ciò premesso

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo.
2) Di approvare la ricognizione degli immobili effettuata per l'anno 2017, come risultante dalla relazione predisposta dal 2° Servizio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) Di approvare, conseguentemente, come risultante dalla succitata relazione:

- la verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi a residenza nonché alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962 – 865/1971 – 457/1978, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, redatta ai sensi dell'art. 172, comma 1 lettera b), del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'anno 2017;
- l'individuazione degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione disponendone apposito elenco che costituisce il "Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari" redatto ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008 n. 112, per l'anno 2017.

4) Di dare atto che l'inserimento degli immobili nel "Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari":

- ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
- ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno - 28/04/2017 per 15 giorni consecutivi.

Terralba, lì 28/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, lì _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà)

N° 741 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO